



# *Ministero dell'Università e della Ricerca*

SECRETARIATO GENERALE

*Direzione Generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione*

## **AVVISO INTEGRATIVO**

**per la presentazione di proposte progettuali da parte di proponenti italiani nell'ambito del bando bilaterale fra Italia e Tunisia “*Joint actions and programmes in the framework of the Memorandum of understanding on cooperation in the fields of Higher Education and Scientific Research between Italy – Tunisia*”**

## **IL DIRETTORE GENERALE**

- VISTO** il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59” e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal Decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
- VISTO** il Decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2020, istitutivo del Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), così come convertito, con modificazioni, con la legge 5 marzo 2020, n. 12, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 9 marzo 2020;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2020, n. 164 recante il “Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’Università e della Ricerca”;
- VISTO** il Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato in G.U.R.I. del 26.03.2021 n. 74, recante “Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell’Università e della Ricerca”;
- VISTO** il DPCM dell’08/08/2024, registrato dalla Corte dei Conti in data 11/10/2024 al n. 2612, che attribuisce al Dott. Gianluigi Consoli l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione della Direzione generale dell’internazionalizzazione e della comunicazione nell’ambito del Ministero dell’Università e della Ricerca, di cui all’art. 1, comma 2 lett. d) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 164;
- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento



# *Ministero dell'Università e della Ricerca*

SECRETARIATO GENERALE

*Direzione Generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione*

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e ss.mm.ii.;

- VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", armonizzato con le disposizioni del Regolamento UE 2016/679, in osservanza del quale si rende l'informativa sul trattamento dei dati personali riportata in allegato al presente Avviso;
- VISTO** il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", e ss.mm.ii.;
- VISTI** gli articoli 60, 61, 62 e 63 del Decreto Legge n. 83 del 22/06/2012 convertito con modificazioni dalla Legge n. 134 del 07/08/2012;
- VISTO** il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea ("TFUE"), come modificato dall'articolo 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla Legge 2 agosto 2008, n. 130, ed in particolare gli articoli 107 e 108;
- VISTO** il Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L. 187 del 26 giugno 2014 e successive modificazioni e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE (Regolamento generale di esenzione per categoria);
- VISTA** la Comunicazione della Commissione C(2022)7388 final pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 28 ottobre 2022 recante "Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione" che prevede, tra l'altro, il paragrafo 2.1.1. "Finanziamento pubblico di attività non economiche";
- VISTO** il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123, "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della Legge 15 marzo 1997, n. 59", e ss.mm.ii.;
- VISTO** il comma 1223 dell'art.1 della legge Finanziaria per il 2007, con il quale lo Stato italiano stabilisce alcune condizioni dirette ad adempiere agli obblighi di recupero di aiuti che la Commissione ha dichiarato incompatibili, cosiddetta "clausola Deggendorf";
- VISTI** i documenti programmatico-strategici relativi alla Politica Nazionale della Ricerca, quali il Programma Nazionale per la Ricerca 2021/2027, il Programma Operativo



# *Ministero dell'Università e della Ricerca*

SECRETARIATO GENERALE

*Direzione Generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione*

Nazionale “Ricerca e Innovazione” 2014-2020, la Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente (“SNSI”) e la normativa europea di settore, nonché le specifiche disposizioni attuative;

**VISTO** il Decreto-Legge n. 34/2020 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 e, in particolare, il comma 7 dell’art. 238 “Piano di investimenti straordinario nell’attività di ricerca”;

**VISTO** il Decreto Ministeriale n. 1314 del 14/12/2021, registrato dalla Corte dei Conti il 27/12/2021 con il n. 3142, e il successivo Decreto Ministeriale di modifica n. 1368 del 24/12/2021, registrato dalla Corte dei Conti il 27/12/2021 con il n. 3143;

**VISTO** il Decreto Ministeriale prot. MUR n. 1573 del 09/09/2024 reg. Corte dei Conti in data 02/10/2024 n. 2550 di “Regolamentazione concessione di finanziamenti pubblici nell’ambito di Progetti internazionali, con particolare riferimento alla gestione procedurale dei progetti selezionati nell’ambito di Iniziative di cooperazione internazionale nonché alle procedure per l’uso dei fondi europei”;

**VISTA** la legge 30 dicembre 2024, n. 207 concernente il “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”;

**VISTO** il Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca dell’11 ottobre 2021, n. 1145 (reg. UCB del 12.10.21, n. 1383), con cui si è provveduto all’individuazione delle spese a carattere strumentale e comuni a più Centri di responsabilità amministrativa nonché al loro affidamento in gestione unificata alle direzioni generali di cui al DPCM 30 settembre 2020, n.166;

**VISTE** le disponibilità in termini di competenza sul capitolo 7345 “Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica finanziamento progetti di cooperazione internazionale”;

**VISTO** il *Memorandum of Understanding between the Ministry of University and Research of the Italian Republic and the Ministry of Higher Education and Scientific Research of the Republic of Tunisia* sottoscritto a Tunisi in data 17 aprile 2024;

**VISTA** la nota prot. n. 6938 del 07.05.2025 con la quale il MUR ha aderito al bando bilaterale fra Italia e Tunisia “*Joint actions and programmes in the framework of the Memorandum of understanding on cooperation in the fields of Higher Education and Scientific Research between Italy – Tunisia*” con un budget complessivo, per la parte italiana, pari a Euro 500.000,00 nella forma di contributo alla spesa per il co-



# *Ministero dell'Università e della Ricerca*

SECRETARIATO GENERALE

*Direzione Generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione*

finanziamento di progetti nel campo della istruzione superiore e della ricerca scientifica presentati da proponenti italiani con particolare riferimento alle seguenti aree tematiche prioritarie: *Agri-Tech, including Health and Food security; ICT applications; Sustainable Blue Economy; Energy Security; Advanced Manufacturing; and Cultural Heritage.*

**CONSIDERATA** la necessità di integrare con elementi di esclusiva pertinenza nazionale il bando bilaterale fra Italia e Tunisia sopra richiamato, pubblicato sul sito <http://www.ricercainternazionale.mur.gov.it/accordi/accordi-bilaterali.aspx>;

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

#### **Oggetto e finalità**

1. Il presente Avviso disciplina la procedura e le modalità di finanziamento, da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca, delle proposte progettuali presentate da soggetti italiani nell'ambito della call *Joint Actions and Programmes* prevista dal Memorandum d'intesa sulla cooperazione nei settori dell'istruzione superiore e della ricerca scientifica tra Italia e Tunisia per l'anno 2025, *con particolare riferimento alle seguenti aree tematiche prioritarie: Agri-Tech, including Health and Food security; ICT applications; Sustainable Blue Economy; Energy Security; Advanced Manufacturing; and Cultural Heritage.*
2. L'Avviso è finalizzato a promuovere iniziative bilaterali nei campi della ricerca scientifica e della formazione universitaria, con l'obiettivo di favorire e rafforzare la cooperazione di lungo termine tra Italia e Tunisia.

### **Articolo 2**

#### **Disponibilità finanziarie**

1. Per le finalità indicate all'art. 1 del presente avviso, il MUR ha previsto uno stanziamento massimo complessivo di Euro 500.000,00 nella forma di contributo in conto capitale (contributo alla spesa "C.S."), a valere sul capitolo di cui in premessa.

### **Articolo 3**

#### **Soggetti ammissibili**

1. Possono presentare proposte progettuali, ai sensi del presente Avviso, i seguenti soggetti:
  - a. istituzioni universitarie statali e non statali legalmente riconosciute ammesse al



# *Ministero dell'Università e della Ricerca*

SECRETARIATO GENERALE

*Direzione Generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione*

finanziamento statale ex legge 29 luglio 1991, n. 243, inclusi gli Istituti superiori ad ordinamento speciale e le Università telematiche;

- b. enti di ricerca, pubblici e privati;
  - c. organismi di ricerca, pubblici o privati, così come definiti dalla disciplina eurounionaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione di cui all'art. 2, comma 83 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;
  - d. imprese e altri soggetti di diritto privato non aventi natura economica, comprese le Fondazioni.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono avere sede o stabile organizzazione sul territorio nazionale e, al momento della presentazione della domanda, risultare in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 5, comma 4. del D.M. 1314/2021.
  3. Non sono ammissibili i soggetti in situazione di morosità o inadempienza nella restituzione degli interessi di preammortamento o delle rate di finanziamenti già concessi, salvo i casi riconducibili a provvedimenti emergenziali che prevedano moratorie temporanee sui pagamenti.
  4. I soggetti di cui al comma 1 possono presentare la proposta progettuale in forma singola oppure in forma congiunta, mediante la costituzione di un Partenariato regolato da un accordo secondo quanto previsto dal successivo comma 7.
  5. La domanda di partecipazione deve essere presentata dal Soggetto Capofila. Nel caso in cui vi sia un unico soggetto richiedente italiano, questo assumerà il ruolo di Soggetto Capofila. Nel caso in cui sia stato costituito un Partenariato, lo stesso è tenuto ad individuare tra i soggetti ammissibili, di cui al comma 1, che fanno parte del partenariato stesso, un Soggetto Capofila appositamente delegato che dovrà assolvere ai compiti descritti dai commi successivi.
  6. Non è consentita la partecipazione di uno stesso soggetto a più di una proposta progettuale in qualità di Soggetto Capofila.
  7. Nel caso in cui la domanda sia presentata da un Partenariato, l'accordo di cui al comma 4, dovrà essere formalizzato secondo le modalità di seguito indicate:
    - a. nel caso in cui tutti i soggetti partecipanti al Partenariato siano soggetti pubblici, la stipula di un accordo ex art. 15 Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Accordi fra pubbliche amministrazioni";
    - b. nel caso in cui tra i soggetti partecipanti al Partenariato vi siano soggetti privati, la stipula di un accordo di collaborazione tra soggetti di diversa natura giuridica.
  8. Gli Accordi di cui al precedente comma sono stipulati al fine di disciplinare la gestione comune del finanziamento pubblico e di definire ruoli e responsabilità di ciascun soggetto partecipante nella realizzazione del progetto. In particolare, tali Accordi dovranno prevedere almeno:
    - a. la responsabilità nei confronti del Ministero del Soggetto Capofila, in ordine al



# *Ministero dell'Università e della Ricerca*

SECRETARIATO GENERALE

*Direzione Generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione*

- coordinamento delle attività progettuali e all'attuazione del progetto, nonché a tutte le responsabilità finanziarie a questo connesse;
- b. la ripartizione delle attività e delle responsabilità tra il Soggetto Capofila ed il/i membro/i del Partenariato relativamente alla realizzazione del progetto;
  - c. la ripartizione finanziaria, nonché modalità e tempi necessari al trasferimento delle risorse, erogate dal Ministero, dal Soggetto Capofila agli altri Soggetti beneficiari che compongono il Partenariato;
  - d. le responsabilità finanziarie di ciascun membro del Partenariato nei casi di inadempimento relativo alle attività di progetto, in relazione alle quote di attività spettanti.
9. Il Soggetto Capofila deve assolvere, fra gli altri, i seguenti compiti;
- a. rappresentare i soggetti nei rapporti con il Ministero, agendo in proprio e per loro conto;
  - b. presentare, ai fini dell'accesso alle agevolazioni e del mantenimento delle stesse, in nome proprio e per conto degli altri soggetti mandanti, la proposta o progetto di ricerca;
  - c. sottoscrivere, in nome e per conto dei soggetti mandanti, il capitolato tecnico, lo schema di disciplinare o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti previsto dal singolo bando/avviso nella forma predisposta dal Ministero;
  - d. effettuare il monitoraggio periodico sullo svolgimento del Progetto di ricerca;
  - e. richiedere, in nome proprio e per conto degli altri soggetti, l'erogazione finale;
  - f. ricevere i finanziamenti erogati dal Ministero e trasferirli agli altri componenti del Partenariato;
10. Gli Accordi di cui al precedente comma 7 devono essere firmati dai legali rappresentanti del Soggetto Capofila e del/i membro/i del Partenariato, o da procuratore munito di procura speciale e devono avere una durata temporale pari ad almeno la durata del progetto.
11. I suddetti accordi devono essere stipulati dai soli soggetti ammessi al finanziamento prima della erogazione del finanziamento stesso e trasmessi al Ministero.
12. I soggetti privati possono ricevere finanziamenti nel rispetto ed entro i limiti della normativa sugli aiuti di Stato, disciplinati dal Regolamento n. 651/2014 e ss.mm.ii., che individua alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del TFUE.
13. I soggetti di cui al comma 1, partecipanti ai progetti finanziati attraverso il presente avviso, potranno essere ammessi al finanziamento soltanto previa iscrizione all'Anagrafe Nazionale delle Ricerche.

## **Articolo 4**

### **Modalità e termini di presentazione domande**

1. Le domande devono essere presentate in lingua inglese e trasmesse al MUR, a pena di



# *Ministero dell'Università e della Ricerca*

SECRETARIATO GENERALE

*Direzione Generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione*

- esclusione e irricevibilità esclusivamente per via telematica, tramite il portale dei bandi internazionali al seguente link <https://banditransnazionali.mur.gov.it/> **a partire dal 17 giugno ore 12:00 CEST e tassativamente entro e non oltre il 01/09/2025 alle ore 12:00 CEST.**
2. La domanda deve essere presentata utilizzando esclusivamente i template presenti sul suddetto portale. I Template devono essere compilati in tutti i loro campi e sezioni, pena irricevibilità della domanda stessa.
  3. La domanda deve essere presentata dal Soggetto Capofila, individuato secondo le modalità descritte dall'articolo 3 commi 5 e 6, e deve essere firmata dal legale rappresentante del Soggetto Capofila o da un suo rappresentante munito di procura speciale. In tal caso è necessario trasmettere anche la procura speciale.
  4. La domanda deve essere trasmessa con i seguenti allegati:
    - la domanda di finanziamento generata dalla piattaforma CINECA e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del Soggetto Capofila o da un suo rappresentante munito di procura speciale, in quest'ultimo caso occorre trasmettere anche la procura speciale;
    - il proposal template, compilato congiuntamente ai partner tunisini;
    - nel caso di Partenariato, la delega all'istituzione capofila sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante di ciascun membro del Partenariato;
    - il disciplinare compilato e sottoscritto digitalmente dal rappresentante legale del Soggetto Capofila;
    - il bilancio da parte di tutti i soggetti di diritto privato e lo statuto/regolamento.
  5. Le domande presentate con modalità e/o tempi diversi da quelli sopra descritti e/o che risultassero mancanti della firma del legale rappresentante del Soggetto Capofila o di un suo rappresentante munito di procura speciale saranno considerate irricevibili.
  6. Il Ministero non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi informatici comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore che impediscono la presentazione della domanda secondo le modalità e i tempi indicati.
  7. I proponenti debbono fornire in qualsiasi momento, su richiesta del MUR, tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari dal Ministero stesso.

## **Articolo 5**

### **Attività ammissibili**

1. Le proposte progettuali, al fine di favorire la cooperazione di lungo termine tra Italia e Tunisia negli ambiti della ricerca scientifica e della formazione universitaria, devono realizzare attività congiunte (fino ad un massimo di due tipologie di attività) rispondenti ai seguenti schemi:



# *Ministero dell'Università e della Ricerca*

SECRETARIATO GENERALE

*Direzione Generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione*

- a. **INTERVENTI DI RICERCA FONDAMENTALE E/O DI RICERCA INDUSTRIALE**, così come definiti dalla disciplina eurounionale in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione di cui all'art. 2, commi 85 e 86 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
- b. **MOBILITÀ INDIVIDUALE DI STUDENTI, DOCENTI E RICERCATORI**. Questo schema consente:
- i. a docenti universitari di Istituzioni italiane di trascorrere un periodo di insegnamento, compreso tra 5 giorni e 3 mesi, esclusa la durata del viaggio, presso una Istituzione universitaria partner tunisina;
  - ii. a docenti universitari di Istituzioni tunisine di trascorrere un periodo di insegnamento, compreso tra 5 giorni e 3 mesi, esclusa la durata del viaggio, presso una Istituzione universitaria partner italiana;
  - iii. a studenti universitari e dottorandi italiani di trascorrere un periodo di studio, compreso tra 2 e 6 mesi, esclusa la durata del viaggio, presso una Istituzione universitaria partner tunisina;
  - iv. a studenti universitari e dottorandi tunisini di trascorrere un periodo di studio, compreso tra 2 e 6 mesi, esclusa la durata del viaggio, presso una Istituzione universitaria partner italiana;
  - v. a ricercatori e dottorandi italiani di trascorrere un periodo di ricerca, compreso tra 2 e 6 mesi, esclusa la durata del viaggio, presso una Istituzione universitaria o un Ente di Ricerca partner tunisino;
  - vi. a ricercatori e dottorandi tunisini di trascorrere un periodo di ricerca, compreso tra 2 e 6 mesi, esclusa la durata del viaggio, presso una Istituzione universitaria o un Ente di Ricerca partner italiano.
- c. **ATTIVITÀ DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE SUPERIORE**. Questo schema sostiene lo sviluppo di programmi di formazione avanzata di breve durata da un minimo di 1 mese fino a un massimo di 3 mesi, che possano essere intrapresi dopo il conseguimento di una laurea. Le attività formative possono essere erogate in presenza o in modalità ibrida.
- d. **ECOSISTEMI DI INNOVAZIONE**. Questo schema consente di organizzare percorsi di apprendimento reciproco nella forma di workshop e visite di studio per condividere le migliori pratiche per la creazione, il potenziamento e la promozione di ecosistemi di innovazione, la promozione di imprenditorialità e altre modalità di valorizzazione dei



# *Ministero dell'Università e della Ricerca*

SECRETARIATO GENERALE

*Direzione Generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione*

risultati della ricerca.

## **Articolo 6**

### **Costi ammissibili**

#### **1. INTERVENTI DI RICERCA FONDAMENTALE E/O DI RICERCA INDUSTRIALE:**

Per gli interventi di cui all'Articolo 5, comma 1, lettera a) del presente Avviso, sono ammissibili tutti i costi individuati dall'art. 6 del D.M. 1573/2024:

- a. spese di personale addetto alla ricerca, tecnici e altro personale di supporto nella misura in cui sono impiegati nel progetto;
- b. costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;
- c. spese per viaggi finalizzati a sopralluoghi e/o per la partecipazione a seminari, convegni, riunioni, effettuati nell'ambito del progetto sulla base di quanto previsto nel piano di lavoro;
- d. costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati;
- e. altri costi di esercizio, inclusi costi di materiali, forniture e prodotti analoghi, sostenuti direttamente per effetto del progetto, oltre ai costi di informazione e pubblicità;
- f. spese generali riconosciute nella misura forfettaria del 10% della somma dei costi diretti di cui alle lettere a), c), d), e).

#### **2. MOBILITÀ INDIVIDUALE DI STUDENTI, DOCENTI E RICERCATORI:** per gli interventi di cui all'Articolo 5, comma 1., lettera b) del Presente Avviso sono ammissibili i costi inerenti alla mobilità didattica quali: borse di studio, di ricerca e di mobilità accademica in ingresso e in uscita di docenti, studenti e ricercatori coinvolti nella realizzazione della attività progettuali, comprensive di spese di viaggio, vitto e alloggio presso il Paese di destinazione;

#### **3. ATTIVITÀ DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE SUPERIORE:** per gli interventi di cui all'Articolo 5, comma 1, lettera c) del Presente Avviso sono ammissibili i costi inerenti alla organizzazione ed erogazione delle attività formative quali:

- a. spese di personale addetto alle attività didattiche, incluso personale di supporto nella misura in cui sono impiegati nelle attività;



# *Ministero dell'Università e della Ricerca*

SECRETARIATO GENERALE

*Direzione Generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione*

- b. altri costi di esercizio, inclusi costi di materiali, forniture e prodotti analoghi, sostenuti direttamente per effetto del progetto, oltre ai costi di informazione e pubblicità;
  - c. spese generali nella misura forfettaria del 10% della somma dei costi diretti di cui alle lettere a) e b) del presente comma.
4. **ECOSISTEMI DI INNOVAZIONE:** per gli interventi di cui all'Articolo 5, comma 1, lettera d) del presente Avviso sono ammissibili i costi inerenti alla organizzazione delle attività di apprendimento reciproco così come richiamate nel predetto Articolo 5 quali:
- a. spese di personale addetto alle attività progettuali, incluso personale di supporto nella misura in cui sono impiegati nelle attività;
  - b. spese per viaggi finalizzati a sopralluoghi e/o per la partecipazione a seminari, convegni, riunioni, effettuati nell'ambito del progetto sulla base di quanto previsto nel piano di lavoro;
  - c. altri costi di esercizio, inclusi costi di materiali, forniture e prodotti analoghi, sostenuti direttamente per effetto del progetto, oltre ai costi di informazione e pubblicità;
  - d. spese generali nella misura forfettaria del 10% della somma dei costi diretti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma.
5. Per la realizzazione delle attività progettuali di cui al comma 1. **INTERVENTI DI RICERCA FONDAMENTALE E/O DI RICERCA INDUSTRIALE**, i soggetti di cui al precedente Articolo 3, comma 1, del presente Avviso potranno avvalersi della collaborazione esterna prestata da soggetti pubblici e/o privati, a titolo gratuito ovvero prevedendo la seguente modalità di classificazione dei relativi costi, nel rispetto della normativa di settore:
- a. per attività di consulenza- tale tipologia di voce di spesa ricomprende le attività con contenuto di ricerca o progettazione commissionate a terzi;
  - b. per prestazioni di terzi - tale tipologia di voce di spesa ricomprende le prestazioni di carattere esecutivo, senza contenuto di ricerca o progettazione, commissionate a terzi.
6. Le spese totali ammissibili dovranno corrispondere ai costi effettivamente sostenuti dai Soggetti attuatori per la realizzazione dell'iniziativa proposta, nel rispetto di quanto previsto dal presente Avviso.
7. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è considerata un costo ammissibile solo nei casi in cui questa non sia recuperabile da parte del Soggetto beneficiario del finanziamento, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento.
8. L'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non è un costo ammissibile. Ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo costituisce spesa ammissibile nel limite in cui non sia recuperabile e purché direttamente afferente all'intervento finanziato.
9. Le attività di cui al comma 2 **MOBILITÀ INDIVIDUALE DI STUDENTI, DOCENTI E**



# *Ministero dell'Università e della Ricerca*

SECRETARIATO GENERALE

*Direzione Generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione*

RICERCATORI, al comma 3 ATTIVITÀ DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE SUPERIORE, e al comma 4 ECOSISTEMI DI INNOVAZIONE non dovranno superare il 30% dell'importo massimo del contributo riconosciuto dal MUR.

10. Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, deve essere garantito dai soggetti ammessi al finanziamento l'assenza di doppio finanziamento.
11. I costi ammissibili decorrono dalla data di avvio delle attività progettuali riportata nel decreto di concessione del finanziamento. Cionondimeno, è facoltà dei soggetti partecipanti, assumendone interamente il correlato rischio, iniziare le procedure di affidamento in data successiva al termine ultimo di presentazione della domanda di partecipazione, previa acquisizione del CUP. L'amministrazione riconoscerà le spese solo sulla base del decreto di concessione del finanziamento e del relativo atto d'obbligo e, comunque, all'esito positivo dei controlli di competenza.

## **Articolo 7**

### **Dimensione finanziaria, intensità di aiuto, durata e termini di realizzazione del progetto**

1. Per il finanziamento dei progetti presentati dai proponenti italiani nell'ambito del presente Avviso, il MUR interviene fino ad un importo massimo per singolo progetto ritenuto ammissibile, indipendentemente dal numero dei partner italiani coinvolti, pari a Euro 100.000,00.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1:
  - a. per le attività di cui all'articolo 5, comma 1 lettere b), c) e d) è concessa un'agevolazione nella forma del contributo alla spesa, fino ad un massimo del 30% (trenta per cento) dell'importo massimo del contributo riconosciuto dal MUR;
  - b. per le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), è concessa un'agevolazione nella forma del contributo alla spesa, fino ad un massimo del 70% (settanta per cento) dei costi ammissibili per la ricerca fondamentale e fino ad un massimo del 50% dei costi ammissibili per la ricerca industriale;
3. Per ciascun progetto deve essere garantito un cofinanziamento pari ad almeno il 30% dei costi ammissibili, assicurato mediante risorse proprie dei beneficiari o da fonti non costituenti aiuto di Stato. In caso di partenariato, l'entità e le modalità di partecipazione al cofinanziamento saranno definite internamente tra i soggetti proponenti, nel rispetto della soglia minima complessiva sopra indicata.
4. La proposta progettuale dovrà recare indicazione della data di avvio delle attività, la quale sarà recepita nel decreto di concessione del finanziamento. Ciascuna iniziativa potrà essere avviata solo successivamente alla data di presentazione della domanda di partecipazione al



# *Ministero dell'Università e della Ricerca*

SECRETARIATO GENERALE

*Direzione Generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione*

presente Avviso. Non sono, pertanto, ammissibili le attività che a tale data risultino essere state già completate o avviate da parte dei partecipanti.

5. La durata massima delle iniziative non deve superare i 36 (trentasei) mesi.

## **Articolo 8**

### **Modalità di valutazione delle domande**

1. La valutazione e la selezione delle domande di finanziamento, presentate con le modalità e nei termini di cui all'articolo 4, si svolge in due fasi: la prima fase è effettuata a livello nazionale ed finalizzata ad individuare una rosa di proposte; la seconda fase è effettuata dal Comitato congiunto di gestione della call ed è finalizzata al raggiungimento di un consenso sulla lista definitiva dei progetti ammissibili al finanziamento.
2. La prima fase, svolta a livello nazionale, prevede: una istruttoria formale amministrativa; una valutazione scientifica; una valutazione sulla capacità economico-finanziaria degli eventuali proponenti di natura privata.
  - a) L'istruttoria formale amministrativa è volta alla verifica del rispetto della modalità di presentazione della domanda e della completezza della documentazione obbligatoria richiesta, della tempistica e della sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dal bando internazionale e dal presente Avviso. L'istruttoria è effettuata dagli uffici della Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione entro, di norma, 30 (trenta) giorni dalla chiusura dei termini per la presentazione delle domande. Nelle more dello svolgimento dell'istruttoria formale- amministrativa, le proposte progettuali sono ammesse con riserva alla fase di valutazione tecnico-scientifica. L'ammissione al finanziamento deve intendersi comunque condizionata al buon esito della verifica di ammissibilità. Il Ministero si riserva la facoltà di richiedere regolarizzazioni riguardanti la documentazione prodotta. Non possono essere regolarizzate attraverso la procedura del soccorso istruttorio le carenze della documentazione che non consentano la chiara identificazione dell'Istituto rappresentante e/o l'individuazione del contenuto oggetto di regolarizzazione.
  - b) La valutazione scientifica delle proposte è effettuata da un Panel di almeno 3 Esperti Tecnico Scientifici "ETS", per ognuna delle aree tematiche di cooperazione riportate nell'articolo 1, comma 1, nominati con decreto direttoriale e individuati nell'ambito di appositi elenchi gestiti dalla Commissione europea, dal Ministero stesso, da altre istituzioni nazionali, internazionali ed eurounionali. La valutazione scientifica si svolge secondo i criteri di valutazione riportati nel cap. 4.2 della call internazionale. Ad ognuno dei 5 criteri di valutazione è assegnato un punteggio fra 0 e 5, così definiti:



# *Ministero dell'Università e della Ricerca*

SECRETARIATO GENERALE

*Direzione Generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione*

- 0: la proposta non soddisfa il criterio o non può essere valutata a causa di informazioni mancanti o incomplete;
- 1: il criterio non è adeguatamente affrontato o presenta gravi debolezze intrinseche;
- 2: la proposta risponde in generale al criterio, ma presenta notevoli debolezze;
- 3: la proposta risponde bene al criterio, ma sono presenti diverse carenze;
- 4: la proposta risponde molto bene al criterio, ma sono presenti alcune carenze;
- 5: la proposta affronta con successo tutti gli aspetti rilevanti del criterio. Eventuali carenze sono minori.

Possono essere ammessi alla selezione dei progetti finanziabili soltanto quelle proposte che hanno ottenuto un punteggio pari almeno a 3 per ogni criterio ed un punteggio complessivo pari ad almeno 18.

Nel caso di punteggi ex-aequo è considerato criterio preferenziale:

- il coinvolgimento nella proposta di più di un istituto di ricerca o di istruzione superiore pubblico o privato tunisino e italiano;
- la collaborazione congiunta dei soggetti proponenti in programmi multilaterali pertinenti (ad esempio, PRIMA, Horizon Europe, Erasmus+, ecc.);
- la coerenza e sinergia della proposta con iniziative di cooperazione bilaterali o multilaterali tra Italia e Tunisia già esistenti;
- il potenziale impatto industriale della proposta ovvero la partecipazione di un soggetto di impresa che contribuisce al progetto come partner industriale.

- c) La valutazione della capacità economico-finanziaria dei Proponenti di natura privata e dei requisiti di cui all'articolo 3 commi 2 e 3 è effettuata dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa – Invitalia. I soggetti di diritto privato che non soddisfano la valutazione della capacità economico-finanziaria potranno essere ammessi al finanziamento in presenza di una polizza di garanzia a copertura dell'intero ammontare dell'importo totale di agevolazione da concedere.
3. La seconda fase di selezione, di cui all'articolo 8, comma 1, è effettuata da un joint Call Management Committee composto da rappresentanti dei Ministeri italiano e tunisino, sulla base del punteggio finale ottenuto a seguito delle valutazioni nazionali effettuate dai Ministeri italiano e tunisino.
4. L'elenco dei progetti selezionati congiuntamente verrà redatto a valle della seconda fase di



# *Ministero dell'Università e della Ricerca*

SECRETARIATO GENERALE

*Direzione Generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione*

selezione e sarà pubblicato sulla pagina istituzionale del presente Avviso e sul sito istituzionale del Ministero.

## **Articolo 9**

### **Modalità di gestione degli interventi**

1. Il Ministero, sulla base dell'elenco dei progetti selezionati congiuntamente, provvede all'adozione del decreto di concessione del finanziamento per i soggetti ammessi al finanziamento.
2. I progetti ammessi, in ordine di graduatoria, saranno finanziati fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 13, per i soggetti ammessi è necessaria l'iscrizione all'Anagrafe Nazionale delle Ricerche per l'adozione del decreto di concessione. La mancata iscrizione è causa ostativa alla concessione del finanziamento.
4. All'esito positivo della fase di registrazione presso i competenti organi di controllo, il decreto di concessione del finanziamento è trasmesso tramite PEC al Soggetto Capofila il quale dovrà formalmente accettarlo mediante sottoscrizione dell'atto d'obbligo e degli ulteriori eventuali allegati. La mancata sottoscrizione della suddetta documentazione comporta la rinuncia al finanziamento e la conseguente revoca del provvedimento di concessione.

## **Articolo 10**

### **Modalità di erogazione del contributo e rendicontazione delle spese**

1. Il contributo concesso sarà erogato secondo le seguenti modalità:
  - a. su richiesta dei beneficiari, sarà erogata un'anticipazione pari all'80% del contributo ammesso.
  - b. al termine del progetto, previa verifica del corretto svolgimento del progetto e delle rendicontazioni presentate, si potrà erogare la parte rimanente del contributo spettante.
2. Per tutti i soggetti beneficiari di natura privata la richiesta ovvero l'erogazione delle anticipazioni deve essere garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa a copertura dell'intero importo dell'anticipazione richiesta, rilasciata al soggetto interessato in conformità allo schema approvato dal Ministero con specifico provvedimento.
3. Resta salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 3 del presente Avviso.
4. Nel caso in cui le attività rendicontate a conclusione del progetto non coprono l'importo erogato dal Ministero o nel caso in cui ne ravvisi la necessità, il MUR potrà procedere al



# *Ministero dell'Università e della Ricerca*

SECRETARIATO GENERALE

*Direzione Generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione*

recupero delle somme erogate attraverso:

- a. il fermo amministrativo ex art. 69 R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, a salvaguardia dell'eventuale compensazione mediante somme a favore del beneficiario maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra Amministrazione;
  - b. la revoca delle agevolazioni e recupero delle somme erogate attivando le procedure di iscrizione al ruolo previste dall'art. 6, comma 6 bis del Capo IV del D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con L. 14 maggio 2005 n. 80.
5. In fase di rendicontazione, prima dell'erogazione del saldo finale, dovrà essere prodotta autodichiarazione circa l'assenza di doppio finanziamento.
  6. Il contributo verrà erogato esclusivamente al Soggetto Capofila, che dovrà impegnarsi a trasferire tempestivamente, e comunque non oltre il termine di 20 (venti) giorni dalla ricezione del contributo da parte del Ministero, agli altri eventuali Soggetti co-proponenti le somme di rispettiva competenza.
  7. Ciascuna erogazione è subordinata all'effettiva disponibilità delle risorse a valere sui relativi fondi.
  8. I soggetti proponenti dovranno trasmettere annualmente uno stato di avanzamento del progetto secondo le modalità che saranno comunicate dal Ministero.
  9. L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli in qualsiasi fase del procedimento, inclusa la fase successiva all'erogazione del contributo. L'eventuale accertamento di irregolarità, sovrapposizioni di spesa o dichiarazioni non veritiere comporterà l'esclusione del soggetto proponente o la revoca del contributo con recupero delle somme indebitamente percepite.

## **Articolo 11**

### **Variazioni**

1. Le variazioni di natura soggettiva sono consentite solo nelle ipotesi di fusioni e/o incorporazioni o altri fenomeni successivi derivanti da sopraggiunte modifiche legislative o regolamentari.
2. Le variazioni oggettive, riguardanti il piano dei costi e delle attività, così come presentato in fase di presentazione della proposta progettuale ed approvato in fase di ammissione, sono consentite nella misura in cui non abbiano impatto sulle finalità dell'intervento, come definite nell'Avviso, e sul conseguimento degli obiettivi connessi all'esecuzione del progetto. Ogni eventuale variazione al piano dei costi e alle attività previste dovrà essere comunicata al Ministero obbligatoriamente e tempestivamente.



# *Ministero dell'Università e della Ricerca*

SECRETARIATO GENERALE

*Direzione Generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione*

3. Le variazioni, di natura soggettiva ed oggettiva saranno, comunque, soggette all'approvazione da parte del MUR.

## **Articolo 12**

### **Tutela della privacy**

1. Tutti i dati personali di cui si venga in possesso in relazione alla procedura di cui al presente Avviso verranno trattati dal Ministero, nonché dalle Istituzioni e dagli Enti coinvolti nei rispettivi procedimenti, nel rispetto del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. e ss.mm.ii., nonché ai sensi della disciplina del Regolamento (UE) 2016/ 679/ (G.D.P.R.) e ss.mm.

## **Articolo 13**

### **Controversie e foro competente**

1. Per le eventuali controversie che dovessero sorgere in ordine al presente Avviso, il Foro competente è quello di Roma.

## **Art. 14**

### **Responsabile del procedimento istruttorio**

1. Referente italiano per il presente Avviso è il Dott. Michele Mazzola, dirigente ufficio III della Direzione dell'internazionalizzazione e della comunicazione del Ministero dell'Università e della ricerca.
2. Referente italiano per i soli aspetti di natura internazionali è il Dott. Alessandro Boero.
3. Responsabile Unico del procedimento istruttorio è la Dott.ssa Flavia Nunziata.
4. La email istituzionale di riferimento per il presente Avviso è la seguente: bandi [bilaterali@mur.gov.it](mailto:bilaterali@mur.gov.it). L'oggetto della email deve recare necessariamente la seguente dicitura: "Avviso integrativo Italia – Tunisia 2025".

Il Direttore Generale  
Dott. Gianluigi Consoli



# *Ministero dell'Università e della Ricerca*

SECRETARIATO GENERALE

*Direzione Generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione*

## **INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016)**

Il Ministero dell'Università e della Ricerca in qualità di Titolare del trattamento, desidera, con la presente informativa, fornirLe informazioni circa il trattamento dei dati personali che La riguardano.

### **Titolare del trattamento dei dati**

Titolare del trattamento è il Ministero dell'Università e della Ricerca, con sede in Roma, Largo Antonio Ruberti n. 1, 00153 Roma, al quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti degli interessati di cui tratta i dati al seguente recapito: [dginternazionalizzazione@mur.gov.it](mailto:dginternazionalizzazione@mur.gov.it) .

### **Responsabile della protezione dei dati**

Il Responsabile per la protezione dei dati personali del Ministero dell'università e della ricerca – Dott.ssa Silvia Nardelli - è stato individuato con D.M. n. 9 del 9 aprile 2021 ed è contattabile scrivendo al MUR rif- privacy/RPD, Largo Antonio Ruberti, 1 00153 Roma o inviando una e-mail a: [rpd@mur.gov.it](mailto:rpd@mur.gov.it)

### **Finalità del trattamento e base giuridica**

I dati personali raccolti saranno trattati, conservati ed archiviati dal Ministero per la gestione della procedura di cui all'Avviso al quale Lei sta partecipando, con successiva comunicazione, per gli eventuali adempimenti di competenza, della lista degli idonei alla Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie.

I dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, esclusivamente dal personale e da collaboratori del Titolare del Trattamento, ai sensi della Direttiva del Ministro n. 239 del 25 marzo 2019.

I dati non saranno diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea, ivi inclusi gli obblighi legali vigenti in tema di pubblicità e trasparenza dei dati.

La base giuridica del trattamento dei dati personali è rappresentata dall'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera e) del Regolamento (UE) 2016/679. Infatti, come previsto dall'art. 7 comma 6 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ai fini della individuazione delle risorse professionali di cui all'Avviso al quale Lei sta rispondendo, è necessario procedere ad apposita ricerca all'interno del Ministero dell'Università e della Ricerca ed, eventualmente e subordinatamente alla infruttuosità della stessa, all'attivazione di una specifica procedura per il conferimento di incarichi di collaborazione finalizzati al



# *Ministero dell'Università e della Ricerca*

SECRETARIATO GENERALE

*Direzione Generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione*

soddisfacimento delle esigenze di cui all'Avviso stesso.

Per quanto concerne le forme di accesso disciplinate dal D. lgs n. 33/2013 vengono trattati dati identificativi e di contatto, nonché il contenuto della richiesta, al fine di adempiere agli obblighi derivanti dalla normativa applicabile, in particolare al fine di fornire riscontro all'istanza presentata.

## **Obbligo di conferimento dei dati**

I dati da Lei conferiti hanno natura obbligatoria per il conseguimento delle finalità di cui sopra; il loro mancato, parziale o inesatto conferimento determina, quale conseguenza, l'impossibilità di prendere in esame la Sua domanda.

## **Destinatari del trattamento**

Il trattamento dei dati personali forniti dagli interessati potrà essere effettuato dal personale appositamente autorizzato e istruito sulla base di specifiche istruzioni in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento, da società, enti che operano in qualità di Titolari autonomi o soggetti nominati Responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del GDPR, che, per conto del Titolare del trattamento, forniscono specifici servizi elaborativi o attività connesse, strumentali o di supporto al perseguimento delle finalità sopra descritte, adottando tutte quelle misure tecniche e organizzative adeguate a tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge agli interessati nonché da soggetti eventualmente incaricati di fornire soluzioni IT per la gestione delle attività di sviluppo e manutenzione. Tali dati potranno inoltre essere comunicati agli eventuali controinteressati, ai sensi del D.P.R. 184/2006 e del D. lgs. 33/2013.

## **Comunicazione e trasferimento dei dati all'estero**

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, il MUR potrà comunicare e far trattare, in Italia e all'estero, i dati personali degli Interessati a soggetti terzi che forniscono servizi su richiesta del MUR. Di norma i dati non saranno trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo: qualora ciò risulti necessario ai soggetti destinatari dei dati saranno imposti obblighi di protezione e sicurezza equivalenti a quelli garantiti dal Titolare ed in ogni caso nel rispetto delle prescrizioni previste dal Titolo V del GDPR.

## **Periodo di conservazione dei dati personali**

I dati personali, raccolti e trattati secondo la presente Informativa, verranno conservati dal Titolare in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa per il tempo occorrente all'esecuzione dei compiti istituzionali dell'Amministrazione o per gli adempimenti previsti da norme di legge o regolamento. I Suoi dati verranno cancellati non appena si renderanno



# *Ministero dell'Università e della Ricerca*

SECRETARIATO GENERALE

*Direzione Generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione*

superflui, in relazione alle finalità descritte.

## **Diritti degli interessati**

Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del GDPR. Gli interessati potranno esercitare in ogni momento il: a) Diritto di accesso (art. 15); b) Diritto di rettifica (art. 16); c) Diritto alla cancellazione (art. 17); d) Diritto alla limitazione del trattamento (art. 18); e) Diritto di opposizione (art. 21); f) Diritto di non essere sottoposti a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato (art. 22). In relazione al trattamento dei dati, gli interessati si potranno rivolgere al:

- Titolare: MUR – Ministero dell'Università e della Ricerca – Largo Antonio Ruberti 1, 00153 (RM)  
e-mail: [dginternazionalizzazione@mur.gov.it](mailto:dginternazionalizzazione@mur.gov.it);
- RPD: all'indirizzo e-mail [rpd@mur.gov.it](mailto:rpd@mur.gov.it).

## **Diritto di reclamo**

Gli interessati, nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, scrivendo all'indirizzo [protocollo@pec.gdpd.it](mailto:protocollo@pec.gdpd.it) o di adire le opportune sedi giudiziarie, art. 79 del Regolamento UE 679/2016

## **Processo decisionale automatizzato**

Il trattamento non contempla, necessariamente, un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.